



COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

li, 15 DIC, 2020

ORDINANZA N. 52 DEL 15/12/2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 07.10.2020. PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA IN CONSEGUENZA DEL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19. INTEGRAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

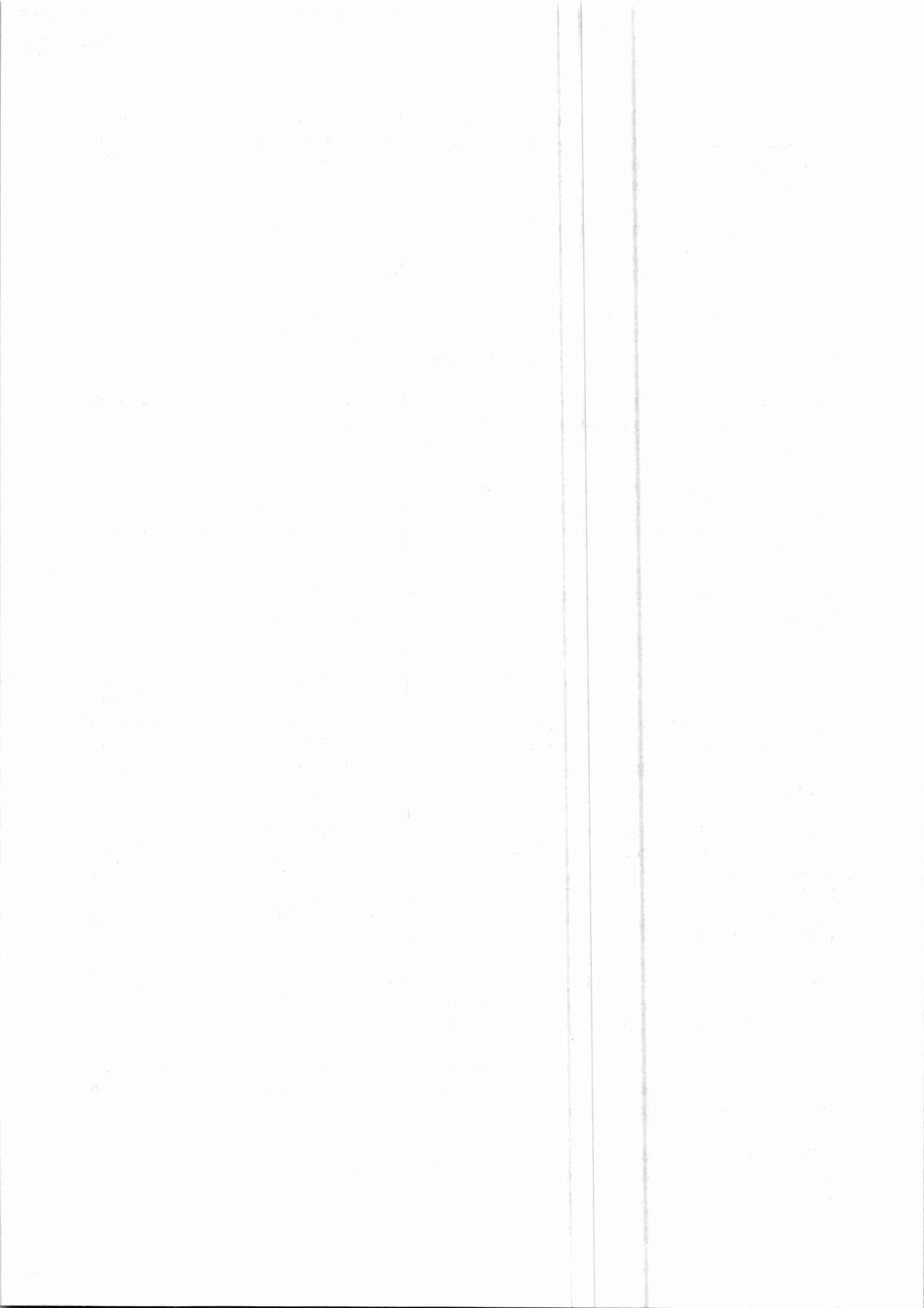
VISTO il DPCM 13.10.2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253 del 13-10- 2020).

VISTO il DPCM 18.10.2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 13-10- 2020).

VISTO il DPCM 03.12.2020 ad oggetto. “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recanti Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO che appare opportuno adottare misure ancora più stringenti finalizzate, da un lato, a consentire la continuità dei servizi pubblici essenziali, dall'altro ad evitare che si crei una numerosa presenza di utenti in continuità con le misure organizzative adottate dall'Ente;

CONSIDERATO che il rapido diffondersi dell'epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri dei contagi sul territorio nazionale, regionale, comunale rende necessaria l'adozione di ogni urgente misura volta a contenere e prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus;



EVIDENZIATO che nell'ultimo periodo stanno aumentando i contagi dal COVID 19 e, pertanto, appare necessario contingentare l'accesso del pubblico all'interno del comune affinché l'accesso dell'utenza avvenga nel rispetto dei principi anti-diffusione del contagio;

VISTE e RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali ed in particolare la n. 41 del 05/11/2020, n. 45 del 24/11/2020 e le vigenti ordinanze regionali;

DATO ATTO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

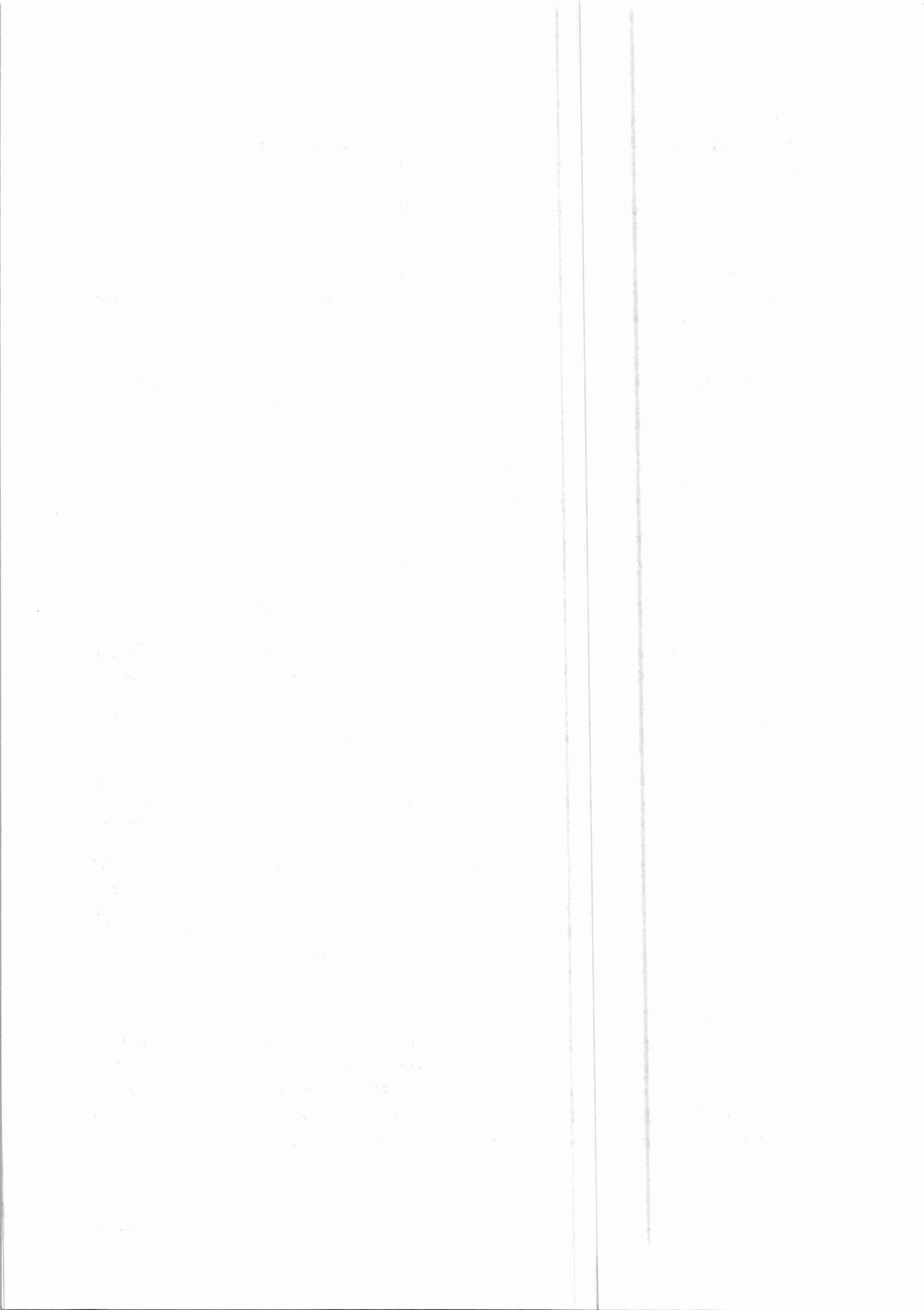
Tutto ciò premesso e ritenuto;

ORDINA

Per i motivi sovraesposti

FINO ALLA DATA DEL 10 GENNAIO 2021

- la chiusura della biblioteca comunale;
- la chiusura degli uffici comunali al pubblico il martedì e il giovedì pomeriggio e la giornata del venerdì;
- che l'accesso pubblico agli uffici comunali sia consentito dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- che l'accesso agli uffici comunali sarà contingentato prevedendo max 1 utente per ufficio al fine di evitare assembramenti, sovraffollamenti e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
- che l'accesso agli uffici comunali sia consentito solo previo appuntamento da richiedere telefonicamente o per posta elettronica, per la trattazione di pratiche non espletabili da remoto;
- che l'utenza deve indossare appositi dispositivi di protezione (mascherina), non accedere agli uffici in caso di temperatura superiore a 37,5, igienizzare le mani, rispettare la distanza di sicurezza e sottoporsi alla misura della temperatura in accordo alle disposizioni normative vigenti;
- che i dipendenti in presenza devono rigorosamente rispettare le misure di prevenzione del contagio previste dalle vigenti disposizioni governative, regionali e comunali non accedendo agli uffici in caso di temperatura superiore a 37,5, utilizzare i dispositivi di protezione dati in dotazione dall'ente, igienizzare le mani, rispettare la distanza di sicurezza, pulire le superfici di lavoro prima di servire nuovo utente, areare periodicamente gli ambienti e provvedere ad una adeguata disinfezione delle attrezzature;
- **che l'utenza, ove possibile, dovrà limitare l'accesso al comune a situazioni di effettiva necessità ed utilizzare strumenti informatici per l'invio di pratiche, istanze, richieste di informazione attraverso i Servizi On Line mediante il sito internet istituzionale dell'Ente www.comune.curti.ce.it (SUE, SUAP e PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ON LINE e ATTRAVERSO SPORTELLO TELEMATICO LINKMATE PER I TRIBUTI) ovvero a mezzo Pec: all'indirizzo protocollo@pec.comune.curti.ce.it**



SEGRETERIA	segreteria@comune.curti.ce.it	0823/842648
UFFICIO ELETTORALE E SERVIZI SOCIALI	elettorale@comune.curti.ce.it	388/9562112 Per emergenze servizi sociali e demografici
DEMOGRAFICI E ANAGRAFE	anagrafe@comune.curti.ce.it	
PUBBLICA ISTRUZIONE/SINISTRI	pubblicaistruzione@comune.curti.ce.it	0823/842648
UFFICIO FINANZIARIO	ragioneria@comune.curti.ce.it	0823/842648
UFFICIO TRIBUTI	tributi@comune.curti.ce.it	0823/786105 martedì e giovedì pomeriggio
SERVIZIO TECNICO 1 (LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO,CIMITERO)	utellpp@comune.curti.ce.it	0823/842648
SERVIZIO TECNICO 2 (EDILIZIA URBANISTICA AMBIENTE)	servizitecnici2@comune.curti.ce.it	0823/842648
POLIZIA MUNICIPALE	poliziamunicipale@comune.curti.ce.it	0823/842410

DEMANDA

Ai Responsabili di Servizio l'adozione delle misure organizzative necessarie a garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza assicurando il lavoro agile in misura non inferiore a quella prevista dalla legge compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

alla Prefettura di Caserta;

alla Questura di Caserta;

all'Asl Caserta- Distretto 21- Dipartimento di Prevenzione Santa Maria Capua Vetere;

al Corpo della Polizia Locale;

ai Carabinieri della locale stazione di San Prisco;

al Commissariato di Pubblica sicurezza

all'Ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

ai Responsabili dei Servizi Competenti;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA CHE

Che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge n.241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente al TAR COMPETENTE, ai sensi della Legge n.1034/71 e s.m.i. o al presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 24/11/1971 n.1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.



IL SINDACO

Dott. Antonio RAIANO

